

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 8 DEL 27/02/2017

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL DLGS 175/2016 ED INDICAZIONI PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento informando i Colleghi che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (T.U. sulle società partecipate) impone agli enti pubblici una revisione straordinaria delle proprie partecipazioni detenute alla data del 23 settembre u.s. al fine di valutare se sussistano o meno i requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 20 del medesimo decreto.

A legislazione vigente il termine per la revisione scade il 23 marzo p.v.; nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri è stata licenziata una bozza di Decreto legislativo di modifica dell'attuale normativa che sposta il termine al 30 giugno 2017 ma, stante la necessità di un'intesa con le Regioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale, non è detto che la proroga arrivi in tempo utile. In questo quadro, continua il Presidente, è opportuno fare un primo esame della situazione attuale e dare delle indicazioni al Dirigente ed all'ufficio competente per la stesura del Piano di razionalizzazione conseguente all'atto ricognitivo.

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale che mostra ai presenti un grafico con l'assetto delle società partecipate al 23 settembre 2016 specificando che, nel frattempo, si è conclusa la vendita delle azioni di Tecnoservicecamere s.c.p.a. e che dovrebbe chiudersi a breve anche la liquidazione di Tirreno Brennero s.r.l. Rileva che, a partire dal 2014, la presenza camerale in società è passata dalle trentuno originarie alle attuali 14 oggetto di questa ricognizione.

Prima di entrare nello specifico dell'analisi, il Segretario Generale precisa che l'atto ricognitivo non ha riguardato le società in liquidazione e fallimento né quelle (Isnart s.c.p.a. e Bmti s.c.p.a.) la cui partecipazione camerale è cessata oper legis dal 1° gennaio 2015, anche se non si è ancora arrivati alla liquidazione del pacchetto azionario per inadempimenti da parte degli organi sociali.

Successivamente il Segretario spiega che sono due gli articoli del D.Lgs. 175/2016 per i quali va verificata la possibilità di mantenere le partecipazioni camerali: l'art. 4 e l'art.20. Nel testo di modifica licenziato dal Consiglio dei Ministri ci sono solo piccole modifiche all'art.4 che, se confermate, non inficerebbero comunque l'analisi svolta.

L'art. 4, spiega il Segretario Generale, contiene sia una regola generale che una serie di eccezioni; la norma generale prevede che le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni solo se strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e purché svolgano una delle attività previste dal comma 2:

- *produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni e di servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli enti senza scopo di lucro, e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 50 del 2016.*

I successivi commi dell'art. 4 prevedono delle eccezioni a questa norma generale:

- le società costituite per la valorizzazione del patrimonio immobiliare come oggetto sociale esclusivo
- le società costituite in attuazione dei determinati regolamenti europei
- le società che hanno come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici
- le società che hanno come oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportive in area montana;
- le società con caratteristiche di spin off e di start up universitarie
- le società con caratteristiche analoghe a quelle degli enti di ricerca

La valutazione della partecipazione come "strettamente necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali", precisa il Segretario, deve tener conto del decreto di riforma delle Camere di Commercio. Il Segretario mostra quindi una tabella dalla quale emerge che, tranne per UTC Immobiliare e Servizi, questo requisito è soddisfatto da tutte le attuali partecipazioni.

Per quanto riguarda, invece, il requisito dell'attività svolta le casistiche di interesse della Camera di Commercio di Lucca sono le seguenti:

- *produzione di un servizio di interesse generale* così come definito dal Dlgs 175/2016;
- *autoproduzione di beni e di servizi strumentali all'ente ;*
- *servizi di committenza;*

Sotto questo profilo ci possono essere problemi per alcune società che svolgono anche altre attività (Lucense scarl, Imm spa, Navigo scarl) o non ricadono in alcuna ipotesi (Montagnappennino scarl). Per tutti questi casi, però, precisa il Segretario osi ricade nelle eccezioni previste o si può motivare la propria partecipazione in base ad attività prevalente. In sintesi, pertanto, ad una prima lettura, l'unica società non ammissibile è Utc Immobiliare e servizi scrl; il Segretario precisa che sono in corso tuttavia degli approfondimenti con le altre realtà del sistema camerale toscano e con gli altri enti pubblici soci in quanto, tenendo conto anche della recente giurisprudenza contabile, è opportuno sostenere tesi compatibili anche se differenti per le medesime società. Inoltre, escluso il caso di Lucca Promos scrl e di Lucca Intec srl, la partecipazione camerale è

talmente ridotta che qualsiasi decisione sul futuro assetto delle società deve essere presa di comune accordo con gli enti controllanti o con la maggioranza degli altri soci.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 20, invece, i parametri da verificare sono più numerosi ed il Segretario Generale precisa che, al momento, sono stati analizzati solo per Lucca Promos e Lucca Intec. In questi due casi, tenendo conto anche del recesso dell'Amministrazione Provinciale di Lucca da Lucca Promos, si evidenziano i seguenti profili:

- fatturato inferiore al milione di euro;
- opportunità contenimento dei costi soprattutto legati ad adempimenti di legge e funzionalità generali;
- opportunità di aggregazione tra soggetti che svolgono attività ammesse.

Lo schema di decreto legislativo correttivo, continua il Segretario Generale, non modifica i criteri che, però, la dottrina non ritiene tassativi ovvero è possibile mantenere partecipazioni che non li rispettano se ci sono validi motivi a corredo.

Ciò nonostante, prosegue il Segretario, è difficile motivare il mantenimento di due società unipersonali controllate al 100% come Lucca Intec e Lucca Promos, per le quali si ritiene opportuno avviare un processo di fusione da realizzarsi entro i termini di legge.

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l'esauritiva spiegazione ed apre il dibattito invitando i membri di Giunta ad esprimersi in merito al futuro assetto delle due controllate, per Utc Immobiliare servizi e a fornire delle indicazioni per gli adempimenti da compiere entro il prossimo 23 marzo

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;
- considerato il lavoro svolto a partire dal 2014 con la consistente riduzione di soggetti partecipati;
- ritenendo di interesse per l'ente camerale permanere nella compagine sociale di vari soggetti che operano a favore dello sviluppo economico complessivo della propria circoscrizione territoriale;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di incaricare il Segretario Generale e gli uffici competenti, anche in sinergia con altre realtà del sistema camerale toscano e con gli altri enti pubblici soci, di verificare la possibilità di mantenere, ai sensi degli articoli 4 e 20 del Dlgs 175/2016, la partecipazione nelle seguenti società:

- Lucense srl
- Navigo srl
- Aeroporto di Capannori spa

- Infocamere scpa
- Cet srl
- Si camera srl
- Dintec srl
- Ecocerved srl
- Salt spa
- Imm spa
- Montagnappennino scarl

2.- di dare indicazioni al Segretario Generale di inserire nell'atto di cui all'art. 24 del Dlgs 175/2016 la fusione tra Lucca Intec srl e Lucca Promos scarl.

3.- di dare mandato al Presidente di porre all'attenzione della prossima Giunta di Unioncamere Toscana l'assunzione di una decisione in merito ad Utc Immobiliare e servizi srl.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli